

STATUTO

TITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI

CAPITOLO I

DENOMINAZIONE, OBIETTIVO, SEDE E DURATA

ARTICOLO 1. DENOMINAZIONE

LA CAMERA DI COMMERCIO ITALIANA DEL PERÙ È UN'ASSOCIAZIONE CIVILE COSTITUITA CON ATTO PUBBLICO DATATO 18 LUGLIO 1968, REDATTO DAL NOTAIO DOTTOR ABRAHAM VELARDE ALVAREZ. L'OPERATO DELLA CAMERA DI COMMERCIO ITALIANA DEL PERÙ È DISCIPLINATO DAL PRESENTE STATUTO E, PER QUANTO NON PREVISTO IN ESSO, SI CONFORMA ALLE DISPOSIZIONI DELLE LEGGI PERUVIANE IN MATERIA.

ARTICOLO 2. SEDE E DURATA

LA CAMERA HA LA SUA SEDE PRINCIPALE NELLA CITTÀ DI LIMA, PROVINCIA E DIPARTIMENTO DI LIMA, DISTRETTO DI BARRANCO, E PUÒ STABILIRE FILIALI O UFFICI IN QUALSIASI ALTRA CITTÀ DEL PERÙ E OPERARE ATTRAVERSO RAPPRESENTANZE TANTO SULL'INTERO TERRITORIO NAZIONALE, QUANTO ALL'ESTERO. LA CAMERA HA INIZIATO LA SUA ATTIVITÀ IL GIORNO DELLA SUA COSTITUZIONE E HA UNA DURATA INDETERMINATA.

ARTICOLO 3. FINALITÀ

LA CAMERA SI PROPONE DI CONTRIBUIRE ALLO SVILUPPO DELLE RELAZIONI COMMERCIALI TRA IL PERÙ E L'ITALIA E IN PARTICOLARE DI:

1. REALIZZARE UN'AZIONE PROMOZIONALE A FAVORE DEL MADE IN ITALY.
2. PROMUOVERE GLI SCAMBI COMMERCIALI TRA PERÙ E ITALIA, FORNIRE ASSISTENZA AGLI OPERATORI ECONOMICI, FAVORIRE LO SVILUPPO DI RELAZIONI ECONOMICHE E LA COLLABORAZIONE TRA GLI IMPRENDITORI DI DIVERSI PAESI MEDIANTE, TRA LE VARIE INIZIATIVE, ALLEANZE STRATEGICHE, SVILUPPO DI PROGETTI, FIERE CAMPIONARIE DI PRODOTTI E SERVIZI.
3. PROMUOVERE IL TURISMO DA E VERSO L'ITALIA.
4. CREARE UNA RETE DI ISTITUZIONI E/O GRUPPI INTERESSATI ALLO SCAMBIO COMMERCIALE TRA PERÙ E ITALIA E FUNGERE DA VEICOLO DI COLLEGAMENTO COSTANTE TRA DI LORO.
5. ADEMPIERE AI COMPITI CHE LA RAPPRESENTANZA DIPLOMATICA ITALIANA, IL MINISTERO DELLE IMPRESE E DEL MADE IN ITALY E ALTRI ENTI GOVERNATIVI ITALIANI POTRANNO AFFIDARLE PER FAVORIRE LA CRESCITA DELLE RELAZIONI ECONOMICHE TRA IL PERÙ E L'ITALIA.
6. FORNIRE SERVIZI DI CONSULENZA, MEDIAZIONE, ARBITRATO E CONCILIAZIONE TRA PERSONE FISICHE E GIURIDICHE PERUVIANE E ITALIANE.
7. FORNIRE ASSISTENZA TECNICA A PARTNER, IMPRENDITORI E OPERATORI ECONOMICI IN MERITO A PROGETTI RELATIVI AD ATTIVITÀ COMMERCIALI E DI SVILUPPO DA REALIZZARE IN PERÙ E IN ITALIA.

8. CONDURRE, SOSTENERE E FORNIRE CONSULENZE NELL'AMBITO DELLA RICERCA SU TEMI CORRELATI ALL'ANALISI E ALLO SVILUPPO COMMERCIALE DEL PERÙ E DELL'ITALIA.

9. SVOLGERE QUALSIASI ALTRA ATTIVITÀ CHE LA CAMERA RITENGA UTILE PER IL RAGGIUNGIMENTO O LA REALIZZAZIONE DELLE PROPRIE FINALITÀ E RISPONDERE A QUALSIASI RICHIESTA CHE LE VENGA RIVOLTA DALLE AUTORITÀ ITALIANE E PERUVIANE O DA ENTI PRIVATI.

ARTICOLO 4. ATTRIBUZIONI

PER IL RAGGIUNGIMENTO DELLE PROPRIE FINALITÀ LA CAMERA POTRÀ ASSUMERE PERSONALE E STIPULARE ACCORDI DI QUALSIASI NATURA E ACCETTARE DONAZIONI DA PERSONE FISICHE O GIURIDICHE, PUBBLICHE O PRIVATE, NAZIONALI, ESTERE O INTERNAZIONALI, NONCHÉ STIPULARE CONTRATTI DI PRESTITO E COOPERAZIONE TECNICA CON ENTI FINANZIARI PER FINANZIARE I PROPRI PROGETTI. LA CAMERA POTRÀ REDIGERE PUBBLICAZIONI, ORGANIZZARE CONCORSI O ATTIVITÀ QUALI CONGRESSI, SEMINARI O INCONTRI A LIVELLO REGIONALE, NAZIONALE O INTERNAZIONALE, NONCHÉ SVOLGERE TUTTE QUELLE AZIONI CHE CONTRIBUISCONO AL RAGGIUNGIMENTO DELLE PROPRIE FINALITÀ.

CAPITOLO II

PATRIMONIO

ARTICOLO 5. PATRIMONIO

IL PATRIMONIO DELLA CAMERA È COSTITUITO DA ENTRATE ORDINARIE E STRAORDINARIE E COMPRENDE:

1. LE QUOTE ASSOCIATIVE ANNUALI CHE I SOCI VERSANO IN CONFORMITÀ A QUANTO STABILITO DAL CONSIGLIO DIRETTIVO
2. QUOTE VOLONTARIE VERSATE DAI SOCI
3. DONAZIONI E LASCITI
4. ENTRATE STRAORDINARIE
5. IL CONTRIBUTO DEL GOVERNO ITALIANO AI SENSI DELLA LEGGE ITALIANA N. 518/70, LA QUALE PREVEDE CHE LO STATO ITALIANO (OGGI ATTRAVERSO IL MINISTERO DELLE IMPRESE E DEL MADE IN ITALY) POSSA CONCEDERE CONTRIBUTI PER LE SPESE DI FUNZIONAMENTO SOSTENUTE DALLA CAMERA SE SPECIFICATO CHE L'ATTIVITÀ SVOLTA E DA SVOLGERE FAVORISCE IN PARTICOLARE LO SVILUPPO DELLE RELAZIONI COMMERCIALI CON L'ITALIA E DELL'INTERESSE DEL MERCATO LOCALE.
6. QUALSIASI BENE MOBILE, IMMOBILE O VEICOLO CHE POSSA ACQUISIRE A TITOLO ONEROSO O GRATUITO.
7. QUALSIASI ENTRATA PERIODICA OD OCCASIONALE OTTENUTA DALLA CAMERA PER LA PRESTAZIONE DEI SERVIZI FORNITI, NONCHÉ PER I PROGETTI E GLI EVENTI REALIZZATI.

TITOLO II

I SOCI
CAPITOLO I

CATEGORIE, DOVERI, DIRITTI E DECADENZA

ARTICOLO 6. CATEGORIE

I MEMBRI DELLA CAMERA RIENTRANO NELLE SEGUENTI CATEGORIE:

SOCIO ATTIVO: PERSONA FISICA O GIURIDICA, DI QUALSIASI NAZIONALITÀ, INTERESSATA A SVOLGERE ATTIVITÀ A FAVORE DELL'INTERSCAMBIO COMMERCIALE ITALO-PERUVIANO.

SOCIO ONORARIO: PERSONA O ENTE CHE HA CONTRIBUITO IN MODO DISTINTIVO ALLO SVILUPPO DELLE RELAZIONI ITALO-PERUVIANE O CHE HA RESO SERVIZI DI RILIEVO ALLA CAMERA. LO STATUS DI SOCIO ONORARIO SARÀ CONFERITO DALL'ASSEMBLEA GENERALE SU PROPOSTA DEL CONSIGLIO DIRETTIVO.

ARTICOLO 7. DOVERI E DIRITTI

I SOCI ATTIVI E I SOCI ONORARI HANNO FACOLTÀ DI PAROLA E VOTO NELLE ASSEMBLEE. SONO DOVERI E DIRITTI DI TUTTI I SOCI, SIANO ESSI ATTIVI O ONORARI:

1. PARTECIPARE ALLE ASSEMBLEE GENERALI.
2. RISPETTARE LE DISPOSIZIONI CONTENUTE NELLO STATUTO E LE DELIBERAZIONI DEGLI ORGANI DELLA CAMERA.
3. VERSARE PUNTUALMENTE I CONTRIBUTI ORDINARI E STRAORDINARI STABILITI DAL CONSIGLIO DIRETTIVO.
4. SOLO PER I SOCI ATTIVI: ESSERE ELETTI MEMBRI DEL CONSIGLIO DIRETTIVO E DEGLI ALTRI ORGANI DELLA CAMERA.

ARTICOLO 8. QUOTA ASSOCIATIVA ANNUALE

I SOCI ATTIVI SONO TENUTI A PAGARE UNA QUOTA ANNUALE DENOMINATA "QUOTA CAMERALE", CHE VIENE FISSATA DAL CONSIGLIO DIRETTIVO IN BASE ALLA TABELLA DA ESSO REDATTA.

ARTICOLO 9. AMMISSIONE

TUTTE LE DOMANDE DI AMMISSIONE IN QUALITÀ DI SOCIO DEVONO ESSERE PRESENTATE PER ISCRITTO E LA LORO ACCETTAZIONE O RIFIUTO È DI COMPETENZA DEL CONSIGLIO DIRETTIVO. L'AMMISSIONE COME SOCIO OBBLIGA A RISPETTARE IL PRESENTE STATUTO, IL REGOLAMENTO INTERNO E LE DELIBERE DELLE ASSEMBLEE E DEL CONSIGLIO DIRETTIVO. IN CASO DI RIFIUTO O DISAPPROVAZIONE DELLA DOMANDA DI AMMISSIONE, NE VERRANNO COMUNICATI I MOTIVI.

ARTICOLO 10. PERDITA DELLO STATUS DI SOCIO

SI PERDE LO STATUS DI SOCIO NEI SEGUENTI CASI:

1. RINUNCIA VOLONTARIA, ESPRESSA E PER ISCRITTO.
2. GRAVI MANCANZE, SECONDO QUANTO STABILITO DAL CONSIGLIO DIRETTIVO.
3. MANCATO VERSAMENTO DI ALMENO QUATTRO RATE TRIMESTRALI.

4. MANCATO PAGAMENTO DI UN SERVIZIO FORNITO DALLA CAMERA DA OLTRE SEI MESI.
5. CONDANNA PENALE, INTERDIZIONE O FALLIMENTO.
6. DELIBERAZIONE DELL'ASSEMBLEA GENERALE PER SISTEMATICA E INGIUSTIFICATA INOSSERVANZA DEI DOVERI DI CUI ALL'ARTICOLO 7 DELLO STATUTO, PREVIA VALUTAZIONE DA PARTE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO.

ARTICOLO 11.

L'ESCLUSIONE DI UN SOCIO È CONSIDERATA OPPORTUNA QUANDO LA SUA PRESENZA ALL'INTERNO DELL'ISTITUZIONE PUÒ DANNEGGIARNE L'IMMAGINE O QUANDO NON ADEMPIE RIPETUTAMENTE E SENZA GIUSTIFICAZIONE AGLI IMPEGNI O AGLI INCARICHI ASSEGNATIGLI. IL CONSIGLIO DIRETTIVO È L'ORGANO INCARICATO DI VALUTARE LE PROPOSTE DI ESCLUSIONE DI UN SOCIO E PRESENTERÀ TALI PROPOSTE ALL'ASSEMBLEA GENERALE PER LA LORO ACCETTAZIONE. I SOCI CHE RINUNCIANO E QUELLI CHE VENGONO ESCLUSI PERDONO TUTTI I DIRITTI DI SOCIO E NON AVRANNO ALCUN RIMBORSO DEI CONTRIBUTI GIÀ VERSATI. SARANNO COMUNICATI I MOTIVI DELL'ESPULSIONE, FRA I QUALI PUÒ FIGURARE LA REPUTAZIONE DEL SOCIO NELL'AMBIENTE IMPRENDITORIALE, AD ESEMPIO LA CONCORRENZA SLEALE.

TITOLO III

ORGANI DELLA CAMERA

CAPITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI

ARTICOLO 12. ORGANI DELLA CAMERA

GLI ORGANI DELLA CAMERA SONO:

1. ASSEMBLEA GENERALE DEI SOCI
2. CONSIGLIO DIRETTIVO
3. COMITATO DI REVISIONE DEI CONTI
4. ORGANO CONSULTIVO
5. SEGRETARIO GENERALE

CAPITOLO II

ASSEMBLEA GENERALE DEI SOCI

ARTICOLO 13.

L'ASSEMBLEA GENERALE È L'AUTORITÀ MASSIMA E IL PIÙ ALTO ORGANO DI GOVERNO DELLA CAMERA ED È COMPOSTA DA TUTTI I SUOI SOCI.

I POTERI DELL'ASSEMBLEA GENERALE INCLUDONO:

1. APPROVARE O NON APPROVARE IL BILANCIO CONSUNTIVO E IL BILANCIO DI PREVISIONE

CHE IL CONSIGLIO DIRETTIVO DEVE PRESENTARE CON CADENZA ANNUALE.

2. PRENDERE CONOSCENZA DELLA RELAZIONE DEI REVISORI DEI CONTI DECIDERE IN MERITO.
3. PRENDERE CONOSCENZA E PRONUNCIARSI IN MERITO ALLA RELAZIONE ANNUALE RELATIVA ALLE ATTIVITÀ SVOLTE E AL PIANO DI LAVORO ANNUALE PRESENTATI DAL CONSIGLIO DIRETTIVO.
4. ELEGGERE E REVOCARE I MEMBRI DEL CONSIGLIO DIRETTIVO E DEL COMITATO DI REVISIONE DEI CONTI OGNI DUE ANNI.
5. DESIGNARE COME SOCI ONORARI LE PERSONE PROPOSTE DAL CONSIGLIO DIRETTIVO IN RAGIONE DEI LORO IMPORTANTI MERITI.
6. APPROVARE O NON APPROVARE EVENTUALI MODIFICHE DELLO STATUTO.
7. DELIBERARE LO SCIoglimento DELLA CAMERA.
8. TUTTI GLI ALTRI POTERI NECESSARI PER IL RAGGIUNGIMENTO DELLE FINALITÀ DELLA CAMERA; IL PRESENTE ELENCO È MERAMENTE ENUNCIATIVO E NON ESAUSTIVO.

L'ASSEMBLEA GENERALE SI RIUNIRÀ IN DUE TIPI DI SESSIONI: ORDINARIA E STRAORDINARIA.

L'ASSEMBLEA GENERALE SI RIUNISCE IN SESSIONE ORDINARIA UNA VOLTA ALL'ANNO, ENTRO I PRIMI TRE MESI DI CALENDARIO, E IN SESSIONE STRAORDINARIA OGNI QUALVOLTA SIA NECESSARIO E LE CIRCOSTANZE LO RICHIEDANO.

ARTICOLO 13 "A".

L'ASSEMBLEA GENERALE PUÒ RIUNIRSI IN PRESENZA O VIRTUALMENTE. NEL CASO DI RIUNIONI VIRTUALI IL VERBALE SARÀ FIRMATO DA CHI HA PRESIDUTO LA SESSIONE E DAL SEGRETARIO. PER L'ASSEMBLEA VIRTUALE SI UTILIZZERANNO OPPORTUNE APPLICAZIONI CHE CONSENTONO AI PARTECIPANTI DI COLLEGARSI.

ARTICOLO 14. CONVOCAZIONE

L'ASSEMBLEA GENERALE VIENE CONVOCATA DAL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO O, IN ASSENZA DEL PRESIDENTE, DAL VICEPRESIDENTE. VIENE CONVOCATA SU DECISIONE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO O SU RICHIESTA DI ALMENO UN DECIMO DEI SOCI. LA CONVOCAZIONE DEVE AVVENIRE ALMENO DIECI GIORNI DI CALENDARIO (ASSEMBLEE ORDINARIE) O CINQUE GIORNI DI CALENDARIO (ASSEMBLEE STRAORDINARIE) PRIMA DELLA DATA FISSATA PER L'ASSEMBLEA.

L'AVVISO DI CONVOCAZIONE VIENE EMESSE MEDIANTE LETTERA SPEDITA CON RICEVUTA DI RITORNO AI SOCI PRESSO L'INDIRIZZO DA LORO FORNITO. L'AVVISO CONTERRÀ L'INDICAZIONE DEL GIORNO, DELL'ORA E DEL LUOGO IN CUI SI TERRÀ L'ASSEMBLEA, NONCHÉ IL RELATIVO ORDINE DEL GIORNO, CHE PUÒ INCLUDERE L'ORA DI UNA SECONDA CONVOCAZIONE DA TENERSI NECESSARIAMENTE ALMENO IL GIORNO SUCCESSIVO. È POSSIBILE EFFETTUARE LA CONVOCAZIONE ANCHE ATTRAVERSO ALTRI MEZZI DI COMUNICAZIONE, AD ESEMPIO CON UNA PUBBLICAZIONE SU UN GIORNALE DI GRANDE DIFFUSIONE, NONCHÉ MEDIANTE MEZZI ELETTRONICI CHE CONSENTANO DI OTTENERE UNA PROVA DELLA RICEZIONE, COME IL FAX, LA POSTA ELETTRONICA E ALTRI, INVIANDO IL MESSAGGIO AL DOMICILIO O ALL'INDIRIZZO DESIGNATO A TALE SCOPO DAL SOCIO.

TUTTAVIA, NON È NECESSARIO UNA CONVOCAZIONE ANTICIPATA SE TUTTI I SOCI SONO PRESENTI E ACCETTANO ALL'UNANIMITÀ DI TENERE L'ASSEMBLEA E DI TRATTARE GLI ARGOMENTI ALL'ORDINE DEL GIORNO.

ARTICOLO 15. QUORUM

LA VALIDITÀ DELL'ASSEMBLEA GENERALE (ORDINARIA O STRAORDINARIA) È DATA SE VI PARTECIPANO OLTRE LA METÀ DEI SOCI IN PRIMA CONVOCAZIONE E DALLA PRESENZA DI ALMENO VENTI SOCI IN SECONDA CONVOCAZIONE. LE DELIBERAZIONI VENGONO ADOTTATE CON IL VOTO DI ALMENO LA METÀ PIÙ UNO DEI SOCI PRESENTI.

ARTICOLO 16. DELIBERAZIONI

PER MODIFICARE LO STATUTO O PER SCIogliere L'ASSOCIAZIONE È NECESSARIA LA PRESENZA DELLA METÀ PIÙ UNO DEI SOCI IN PRIMA CONVOCAZIONE. LE DELIBERAZIONI VENGONO APPROVATE CON IL VOTO DELLA METÀ PIÙ UNO DEI MEMBRI PRESENTI. IN SECONDA CONVOCAZIONE LE DELIBERAZIONI SONO APPROVATE CON LA PARTECIPAZIONE DI ALMENO UN DECIMO DEI SOCI. LE MODIFICHE ALLO STATUTO E L'APPROVAZIONE DELL'APERTURA DI FILIALI (SEDI SECONDARIE) SONO PREROGATIVA ESCLUSIVA DELLE ASSEMBLEE STRAORDINARIE.

ARTICOLO 17. LIBRI, VERBALI E RAPPRESENTANZA

TUTTE LE RIUNIONI DELL'ASSEMBLEA GENERALE DEVONO ESSERE VERBALIZZATE E FIRMATE DA CHI PRESIEDE LA RIUNIONE, DA CHI FUNGE DA SEGRETARIO E DA UN MEMBRO DESIGNATO DI VOLTA IN VOLTA DALL'ASSEMBLEA. PER LE RIUNIONI IN PRESENZA IL VERBALE PUÒ ESSERE FIRMATO ANCHE DA TUTTI I MEMBRI CHE LO DESIDERANO, PER LE RIUNIONI VIRTUALI IL VERBALE DEVE ESSERE FIRMATO SOLO DAL PRESIDENTE E DAL SEGRETARIO. IN OGNI CASO IL VERBALE DEVE ESSERE SEMPRE REGISTRATO NEL LIBRO DEI VERBALI DELL'ASSEMBLEA GENERALE.

LA PARTECIPAZIONE ALL'ASSEMBLEA GENERALE PUÒ AVVENIRE DI PERSONA O TRAMITE UN RAPPRESENTANTE, CHE VERRÀ DESIGNATO PER MEZZO DI UNA LETTERA SEMPLICE INDIRIZZATA AL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO O PER PROCURA CON ATTO PUBBLICO. IL RAPPRESENTANTE DEVE ESSERE UN SOCIO O, NEL CASO IN CUI SOCIO SIA UNA PERSONA GIURIDICA, IL SUO RAPPRESENTANTE. UN SOCIO O UN SUO RAPPRESENTANTE PUÒ RAPPRESENTARE AL MASSIMO TRE (3) SOCI.

CAPITOLO III

CONSIGLIO DIRETTIVO

ARTICOLO 18. COMPOSIZIONE E DURATA

IL CONSIGLIO DIRETTIVO È DOTATO DEI MASSIMI POTERI PER DIRIGERE E GESTIRE L'ISTITUZIONE, AD ECCEZIONE DELLE QUESTIONI DI COMPETENZA DELL'ASSEMBLEA GENERALE.

IL CONSIGLIO DIRETTIVO È COMPOSTO DA UN MASSIMO DI VENTITRÉ E UN MINIMO DI NOVE

MEMBRI. L'ASSEMBLEA GENERALE NE STABILISCE IL NUMERO PRIMA DI OGNI ELEZIONE. I MEMBRI POSSONO ESSERE RIELETTI UNICAMENTE PER UN MASSIMO DI TRE MANDATI CONSECUTIVI. OGNI CONSIGLIO DIRETTIVO HA UN MANDATO DI QUATTRO ANNI E, QUALORA NON FOSSE STATO ELETTO UN NUOVO CONSIGLIO DIRETTIVO, PUÒ CONTINUARE A SVOLGERE LE SUE FUNZIONI ANCHE DOPO LA SCADENZA DEL MANDATO FINO ALL'ELEZIONE DEL NUOVO CONSIGLIO DIRETTIVO. PER CANDIDARSI AL CONSIGLIO DIRETTIVO È NECESSARIO ESSERE SOCI ATTIVI, ESSERE IN REGOLA CON IL PAGAMENTO DELLA QUOTA ASSOCIATIVA ANNUALE E NON RICADERE NELLE IPOTESI DI CUI ALL'ARTICOLO 10 DELLO STATUTO. PER POTER VOTARE È NECESSARIO AVER PAGATO ALMENO DUE QUOTE TRIMESTRALI. PER L'ELEZIONE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO I SOCI DEVONO PRESENTARE LISTE COMPLETE CON L'INDICAZIONE DELLE CARICHE CHE VERRANNO RICOPERTE IN CONFORMITÀ ALL'ARTICOLO 19 DEL PRESENTE STATUTO.

ARTICOLO 19. COMPOSIZIONE

IL CONSIGLIO DIRETTIVO È COMPOSTO DA: UN PRESIDENTE, DUE VICEPRESIDENTI, UN SEGRETARIO, UN VICESEGRETARIO, UN TESORIERE, UN VICETESORIERE E FINO A SEDICI CONSIGLIERI.

ARTICOLO 20. POTERI

IL CONSIGLIO DIRETTIVO È L'ORGANO RESPONSABILE DELLA DIREZIONE E DEL RAGGIUNGIMENTO DELLE FINALITÀ DELLA CAMERA, NONCHÉ DELL'ADEMPIMENTO DELLE DELIBERAZIONI ADOTTATE DALL'ASSEMBLEA GENERALE.

IL CONSIGLIO DIRETTIVO HA FACOLTÀ DI:

1. DIRIGERE LE ATTIVITÀ DELLA CAMERA E PRENDERE LE DECISIONI NECESSARIE PER LA LORO ATTUAZIONE.
2. AMMINISTRARE IL PATRIMONIO DELLA CAMERA, GESTIRE E AMMINISTRARE LE RISORSE NECESSARIE PER RAGGIUNGERE LE FINALITÀ STABILITI DALL'ARTICOLO 3 DELLO STATUTO.
3. PRESENTARE ALL'ASSEMBLEA GENERALE DEI SOCI IL BILANCIO DI PREVISIONE, IL BILANCIO CONSUNTIVO LA RELAZIONE ANNUALE E IL PIANO DI LAVORO ANNUALE.
4. PROPORRE ALL'ASSEMBLEA GENERALE EVENTUALI MODIFICHE DELLO STATUTO.
5. FISSARE L'IMPORTO DELLE QUOTE ASSOCIATIVE ANNUALI.
6. DELIBERARE IN MERITO AD AMMISSIONI, SOSPENSIONI E ESCLUSIONI DI SOCI.
7. DECIDERE IN MERITO ALLE DOMANDE DI AMMISSIONE IN CONFORMITÀ CON L'ARTICOLO 9 DELLO STATUTO.
8. DECIDERE SE APRIRE FILIALI, NOMINARE DELEGATI E RAPPRESENTANTI IN ALTRE CITTÀ. LA NOMINA DI DELEGATI E RAPPRESENTANTI HA DURATA ANNUALE E PUÒ ESSERE RINNOVATA.
9. ELEGGERE IL COMITATO ESECUTIVO ED EVENTUALI COMMISSIONI SPECIALI, PERMANENTI O TEMPORANEE, PER LA REALIZZAZIONE DI PROGETTI SPECIFICI.
10. NOMINARE E REVOCARE IL SEGRETARIO GENERALE.
11. APPROVARE IL MANUALE CON LE FUNZIONI E LE PROCEDURE.
12. PROPORRE ED ELEGGERE I MEMBRI DELL'ORGANO CONSULTIVO.
13. NOMINARE I MEMBRI SOSTITUTIVI PER I POSTI VACANTI NEL CONSIGLIO DIRETTIVO,

NEL COMITATO ESECUTIVO, NELLE COMMISSIONI SPECIALI E NEGLI ORGANI CONSULTIVI.

14. ACCETTARE O RIFIUTARE CONTRIBUTI, DONAZIONI E LASCITI.

15. DELEGARE AL SEGRETARIO GENERALE O A UN'ALTRA PERSONA IL POTERE DI STIPULARE ACCORDI O CONTRATTI RELATIVI AL FUNZIONAMENTO DELLA CAMERA, CON AMBITO E LIMITI D'AZIONE DI VOLTA IN VOLTA SPECIFICATI.

16. APPROVARE I CONTRATTI E GLI ACCORDI STIPULATI DALLA CAMERA.

17. CONFERIRE PROCURE E NOMINARE RAPPRESENTANTI.

18. RISOLVERE TUTTE LE QUESTIONI O ADEMPIERE TUTTI GLI ATTI NON PREVISTI DAL PRESENTE STATUTO E NON DI PERTINENZA DELL'ASSEMBLEA.

19. ESERCITARE TUTTI I POTERI PROPRI DELLE FUNZIONI DEL CONSIGLIO DIRETTIVO O DELEGATI DALL'ASSEMBLEA GENERALE, IN CONFORMITÀ CON LO SCOPO E LE FINALITÀ DELLA CAMERA.

ARTICOLO 21. CONVOCAZIONE

IL CONSIGLIO DIRETTIVO SI RIUNISCE ALMENO SEI (6) VOLTE ALL'ANNO. LA CONVOCAZIONE È VALIDA SE TRASMESSA PER ISCRITTO CON RICEVUTA DI RITORNO E INDETTA DAL PRESIDENTE O, IN SUA ASSENZA, DAL VICEPRESIDENTE E COMUNICATA ALMENO TRE GIORNI PRIMA DELLA DATA DELLA RIUNIONE. LA CONVOCAZIONE DEVE INDICARE LA DATA, L'ORA, IL LUOGO E L'ORDINE DEL GIORNO. IL CONSIGLIO DIRETTIVO POTRÀ RIUNIRSI SENZA OBBLIGO DI CONVOCAZIONE SE TUTTI I MEMBRI SONO PRESENTI E ACCONSENTONO ALLO SVOLGIMENTO DELLA RIUNIONE E AL RELATIVO ORDINE DEL GIORNO; IL QUALE DEVE ESSERE RIPORTATO NEL CORRISPETTIVO VERBALE.

ARTICOLO 22. QUORUM

LE SEDUTE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO SONO DA CONSIDERARSI VALIDE SE PRESENTI ALMENO LA METÀ PIÙ UNO DEI SUOI MEMBRI. LE DELIBERAZIONI VENGONO ADOTTATE A MAGGIORANZA DEI VOTI DEI PRESENTI.

ARTICOLO 23. DIREZIONE E RAPPRESENTANZA.

IL CONSIGLIO DIRETTIVO POTRÀ RIUNIRSI IN PRESENZA O VIRTUALMENTE. NEL CASO DI RIUNIONE VIRTUALE IL VERBALE DEVE ESSERE FIRMATO DA CHI HA PRESIDUTO LA RIUNIONE E DAL SEGRETARIO. PER REALIZZARE LE SESSIONI VIRTUALI SI UTILIZZERANNO LE OPPORTUNE APPLICAZIONI CHE CONSENTONO AI PARTECIPANTI DI COLLEGARSI.

LE SESSIONI DEL CONSIGLIO DIRETTIVO SONO PRESIDUTE DAL PRESIDENTE. IN SUA ASSENZA SARANNO PRESIDUTE IN PRIMO LUOGO DAL PRIMO VICEPRESIDENTE, IN SECONDO LUOGO DAL SECONDO VICEPRESIDENTE E, IN ASSENZA DI ENTRAMBI, DA CHI SARÀ DESIGNATO DAGLI ALTRI MEMBRI DEL CONSIGLIO. LA PARTECIPAZIONE AL CONSIGLIO DIRETTIVO NON POTRÀ ESSERE DELEGATA.

ARTICOLO 24. PRESIDENTE

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO RAPPRESENTA LA CAMERA NEI CONFRONTI DI QUALSIASI TIPO DI ISTITUZIONE, PUBBLICA O PRIVATA, ED HA I POTERI GENERALI DI RAPPRESENTANZA E DI RAPPRESENTANZA LEGALE DEFINITI NEGLI ARTICOLI 74° E 75° DEL CODICE CIVILE PERUVIANO, GLI STESSI CHE PUÒ DELEGARE TOTALMENTE O PARZIALMENTE E

ASSUMERE NUOVAMENTE TUTTE LE VOLTE CHE È NECESSARIO.

IL PRESIDENTE HA FACOLTÀ DI:

1. CONVOCARE LE ASSEMBLEE GENERALI, LE RIUNIONI DEL CONSIGLIO DIRETTIVO E DEL COMITATO ESECUTIVO.
2. FIRMARE I VERBALI E I DOCUMENTI UFFICIALI DELLA CAMERA.
3. DARE APPLICAZIONE ALLE DELIBERAZIONI ADOTTATE DAL CONSIGLIO DIRETTIVO.
4. FIRMARE IL BILANCIO CONSUNTIVO E I DOCUMENTI DI BILANCIO CON I REVISORI DEI CONTI E IL TESORIERE.
5. EFFETTUARE PAGAMENTI E RILASCIARE RICEVUTE E ANNULLAMENTI.
6. INCASSARE E GIRARE ASSEGNI PER L'ACCREDITO SUL CONTO DELLA CAMERA O VERSO TERZI.
7. GIRARE, EMETTERE, ACCETTARE, AVALLARE, INCASSARE, GARANTIRE, ASSICURARE, RINNOVARE, PROROGARE E/O SCONTARE CAMBIALI, VAGLIA, PAGHERÒ, FATTURE CERTIFICATE E QUALSIASI ALTRO TITOLO.
8. SOTTOSCRIVERE CERTIFICATI DI DEPOSITO, POLIZZE DI CARICO, POLIZZE ASSICURATIVE E/O GARANZIE, NONCHÉ QUALSIASI ALTRO TITOLO DI VALORE TRASFERIBILE O DOCUMENTO COMMERCIALE O DI CREDITO; DEPOSITARE E RITIRARE I FONDI IN GARANZIA, NONCHÉ DARLI IN GARANZIA E DISPORNE.
9. EFFETTUARE QUALSIASI OPERAZIONE BANCARIA, COMPRESA L'APERTURA, IL PRELIEVO E/O LA CHIUSURA DI CONTI CORRENTI, CONTI A TERMINE, LIBRETTI DI RISPARMIO, CONTI A GARANZIA E/O DI DEPOSITO, DEPOSITARE O PRELEVARE FONDI, EFFETTUARE PRELIEVI DAI CONTI, RICHIEDERE SCOPERTI; RICHIEDERE E APRIRE LETTERE DI CREDITO, RICHIEDERE E STIPULARE GARANZIE BANCARIE, STIPULARE CONTRATTI DI LEASING, LEASE BACK, FACTORING E/O UNDERWRITING. VISIONARE GLI ESTRATTI CONTO DEI CONTI CORRENTI, NONCHÉ RICHIEDERE INFORMAZIONI SULLE OPERAZIONI EFFETTUATE SUI CONTI E/O SUI DEPOSITI DELLA SOCIETÀ.
10. INCASSARE VAGLIA E BONIFICI, EFFETTUARE ADDEBITI E ACCREDITI SU CONTI CORRENTI E PAGAMENTI TRAMITE BONIFICO.
11. STIPULARE CONTRATTI DI COMPRAVENDITA E SOTTOSCRIVERE IMPEGNI DI VENDITA, POTER VENDERE E/O ACQUISTARE BENI IMMOBILI E/O MOBILI, COMPRESI AZIONI, OBBLIGAZIONI E ALTRI TITOLI, NONCHÉ EFFETTUARE OPERAZIONI DI RENDICONTAZIONE SU QUESTI ULTIMI.
12. STIPULARE CONTRATTI DI PRESTITO, MUTUO, LOCAZIONE, LEASING A TITOLO ONEROSO, TRUST, DEPOSITO CAUZIONALE, COMODATO, GODIMENTO, USUFRUTTO, DIRITTO DI OPZIONE, CESSIONE DI DIRITTI E POSIZIONE CONTRATTUALE, SIA IN FORMA ATTIVA CHE PASSIVA, RELATIVAMENTE AD OGNI TIPO DI BENE MOBILE ED IMMOBILE, IVI COMPRESA LA LOCAZIONE E LA SUCCESSIVA GESTIONE DI CASSETTE DI SICUREZZA, NONCHÉ OGNI TIPO DI CONTRATTO BANCARIO. PUÒ ALTRESÌ STIPULARE CONTRATTI DI IPOTECA, DI GARANZIE MOBILIARI E DI ANTICRESI SU BENI MOBILI O IMMOBILI FACENTI PARTE DEL PATRIMONIO DELLA CAMERA.
13. STIPULARE CONTRATTI DI CREDITO IN GENERE, SIANO ESSI CREDITI IN CONTO

CORRENTE, CREDITI DOCUMENTARI, PRESTITI, MUTUI, ANTICIPI IN CONTO CORRENTE E ALTRI, NONCHÉ CEDERE DIRITTI E CREDITI.

14. CONCEDERE, DELEGARE E/O SOSTITUIRE, PARZIALMENTE O TOTALMENTE, TALI FACOLTÀ AFFIDANDONE LA PROCURA A CHI RITERRÀ OPPORTUNO E DI ASSUMERLE NUOVAMENTE O REVOCARLE QUANDO LO RITERRÀ NECESSARIO.

15. FIRMARE ASSEGNI.

SI PRECISA ESPRESSAMENTE CHE PER L'ESERCIZIO DEI POTERI DI CUI AI COMMI DA 5 A 13 E 15 DEL PRESENTE ARTICOLO, IL PRESIDENTE FIRMA CONGIUNTAMENTE AD UN AMMINISTRATORE O AL SEGRETARIO GENERALE. IN ASSENZA DEL PRESIDENTE I DOCUMENTI O I TITOLI DI VALORE VENGONO SOTTOSCRITTI DA DUE AMMINISTRATORI O DAL SEGRETARIO GENERALE E UN AMMINISTRATORE.

ARTICOLO 25. SOSTITUZIONE

IN CASO DI ASSENZA, IMPEDIMENTO O DIMISSIONI DEL PRESIDENTE, QUESTI VIENE SOSTITUITO, IN ORDINE, DAL PRIMO O DAL SECONDO VICEPRESIDENTE OPPURE DA UN AMMINISTRATORE DESIGNATO DAL CONSIGLIO DIRETTIVO. PER CONVOCARE O PRESIDERE LE RIUNIONI DEL COMITATO ESECUTIVO DI CUI AL RELATIVO ARTICOLO DELLO STATUTO, IL PRESIDENTE POTRÀ NOMINARE UN RAPPRESENTANTE CHE LO SOSTITUISCA. L'ASSENZA O L'IMPEDIMENTO DEL PRESIDENTE NON RICHIEDE GIUSTIFICAZIONE E SI PRESUME COME DATO DI FATTO A SEGUITO DELL'INTERVENTO DEL VICEPRESIDENTE. LA RIMOZIONE DALLA CARICA È DI COMPETENZA DELL'ASSEMBLEA GENERALE.

ARTICOLO 26. VICEPRESIDENTI

IL PRIMO VICEPRESIDENTE O, IN SUA ASSENZA, IL SECONDO VICEPRESIDENTE SVOLGE LE FUNZIONI DEL PRESIDENTE IN MANCANZA DI QUEST'ULTIMO. IN CASO IN CUI LA CARICA DI PRESIDENTE SIA VACANTE, IL VICEPRESIDENTE SVOLGE LE FUNZIONI DEL PRESIDENTE FINO ALLA SCADENZA DEL MANDATO PER IL QUALE IL CONSIGLIO DIRETTIVO È STATO ELETTO. L'ASSENZA O L'IMPEDIMENTO DEL PRESIDENTE NON RICHIEDE GIUSTIFICAZIONE E SI PRESUME COME DATO DI FATTO A SEGUITO DELL'INTERVENTO DEL VICEPRESIDENTE. LA RIMOZIONE DALLA CARICA È DI COMPETENZA DELL'ASSEMBLEA GENERALE.

ARTICOLO 27. SEGRETARIO E VICESEGRETARIO

IL SEGRETARIO DEL CONSIGLIO DIRETTIVO REDIGE I VERBALI DELLE ASSEMBLEE GENERALI E DELLE RIUNIONI DEL CONSIGLIO DIRETTIVO. TIENE AGGIORNATI I LIBRI DEI VERBALI DELL'ASSEMBLEA GENERALE E DEL CONSIGLIO DIRETTIVO, NONCHÉ IL REGISTRO DEI SOCI. IL VICESEGRETARIO SOSTITUISCE IL SEGRETARIO IN CASO DI SUA ASSENZA, IMPEDIMENTO, DELEGA O DIMISSIONI. L'ASSENZA O L'IMPEDIMENTO DEL SEGRETARIO NON RICHIEDE GIUSTIFICAZIONE E SI PRESUME COME DATO DI FATTO IN SEGUITO ALL'INTERVENTO DEL VICESEGRETARIO.

ARTICOLO 28. TESORIERE E VICETESORIERE

IL TESORIERE È RESPONSABILE DI VERIFICARE LA GESTIONE DEI FONDI DELLA CAMERA E DI SUPERVISIONARE LA CONTABILITÀ. IL TESORIERE ESPRIME IL PROPRIO PARERE SULLE SPESE DIVERSE DA QUELLE DI ORDINARIA AMMINISTRAZIONE E AUTORIZZA IL PAGAMENTO DEGLI

ASSEGNI. CONTROLLA INOLTRE I FLUSSI DI CASSA, IL BILANCIO CONSUNTIVO E IL BILANCIO DI PREVISIONE ANNUALE CHE DEVE ESSERE PRESENTATO DAL SEGRETARIO GENERALE. IL VICETESORIERE SOSTITUISCE IL TESORIERE IN CASO DI ASSENZA, IMPEDIMENTO, DELEGA O DIMISSIONI. L'ASSENZA O L'IMPEDIMENTO DEL TESORIERE NON RICHIEDE GIUSTIFICAZIONE E SI PRESUME COME DATO DI FATTO IN SEGUITO ALL'INTERVENTO DEL VICETESORIERE.

ARTICOLO 29. CONSIGLIERI

I MEMBRI DEL CONSIGLIO DIRETTIVO HANNO LA RESPONSABILITÀ DI PARTECIPARE ATTIVAMENTE ALLE RIUNIONI DELLO STESSO E DI FARE PARTE DELLE COMMISSIONI DI LAVORO.

ARTICOLO 30. CARICA VACANTE

UN MEMBRO DEL CONSIGLIO DIRETTIVO CESSA DI ESSERE TALE QUANDO:

1. NON PARTECIPA A QUATTRO SESSIONI CONSECUTIVE, SALVO ABBIA IL PERMESSO DEL CONSIGLIO DIRETTIVO.
2. NON È IN GRADO DI SVOLGERE LE PROPRIE MANSIONI.
3. INCORRE NEI MOTIVI DI CUI ALL'ARTICOLO 10 DELLO STATUTO.

CAPITOLO IV

COMITATO DI REVISIONE DEI CONTI

ARTICOLO 31. COMPOSIZIONE E DURATA

IL COMITATO DI REVISIONE DEI CONTI È L'ORGANO INCARICATO DEL CONTROLLO DELLE ATTIVITÀ ECONOMICHE E FINANZIARIE DELLA CAMERA. IL COMITATO DI REVISIONE DEI CONTI È COMPOSTO DA DUE MEMBRI CHE NON POSSONO ESSERE SOCI. I REVISORI DEI CONTI RESTANO IN CARICA PER UN PERIODO DI DUE ANNI. VENGONO ELETTI CON MAGGIORANZA SEMPLICE IN UNA SESSIONE ORDINARIA DELL'ASSEMBLEA GENERALE IN CONCOMITANZA CON LA DESIGNAZIONE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO. POSSONO ESSERE RIELETTI.

ARTICOLO 32. REQUISITI

PER ESSERE ELETTI MEMBRI DEL COMITATO DI REVISIONE DEI CONTI È NECESSARIO ESSERE UN COMMERCIALISTA PROFESSIONISTA E NON ESSERE UN SOCIO ATTIVO O ONORARIO. IL COMITATO DI REVISIONE DEI CONTI È UN ORGANO INDIPENDENTE: LA CARICA DI REVISORE DEI CONTI È INCOMPATIBILE CON L'APPARTENENZA AL CONSIGLIO DIRETTIVO.

ARTICOLO 33. FUNZIONI

I REVISORI DEI CONTI ESAMINANO I DOCUMENTI CONTABILI E I CONTI MESSI LORO A DISPOSIZIONE ALMENO 10 GIORNI DI CALENDARIO PRIMA DELLA DATA DELL'ASSEMBLEA GENERALE ORDINARIA E PRESENTANO ALL'ASSEMBLEA UNA RELAZIONE SCRITTA CHE VIENE FIRMATA CONGIUNTAMENTE E/O INDIPENDENTEMENTE ALMENO 3 GIORNI DI CALENDARIO PRIMA DELL'ASSEMBLEA. I REVISORI DEI CONTI POTRANNO CHIEDERE AL CONSIGLIO DIRETTIVO DI INSERIRE NELL'ORDINE DEL GIORNO DELL'ASSEMBLEA SOLO PUNTI RELATIVI AL PATRIMONIO

DELLA CAMERA.

CAPITOLO V

ORGANO CONSULTIVO

ARTICOLO 34. COMPOSIZIONE E DURATA

L'ORGANO CONSULTIVO È COMPOSTO DA UN MINIMO DI DUE A UN MASSIMO DI SEI MEMBRI, CHE DEVONO ESSERE SOCI ATTIVI O ONORARI NOMINATI DAL CONSIGLIO DIRETTIVO. I MEMBRI DELL'ORGANO CONSULTIVO RESTANO IN CARICA PER LA DURATA DEL MANDATO STABILITO DEL CONSIGLIO DIRETTIVO CHE LI HA NOMINATI.

ARTICOLO 35. REQUISITI

LE NOMINE EFFETTUATE DAL CONSIGLIO DIRETTIVO PER L'ORGANO CONSULTIVO SARANNO ESSENZIALMENTE PERSONE FISICHE CHE OCCUPANO UNA POSIZIONE NOTA E DI RILIEVO NELL'AMBITO INDUSTRIALE O COMMERCIALE E CHE PERTANTO HANNO UN'IMPORTANTE INFLUENZA SULLE RELAZIONI TRA PERÙ E ITALIA

ARTICOLO 36. POTERI

I POTERI DELL'ORGANO CONSULTIVO SONO I SEGUENTI:

1. RISPONDERE ALLE DOMANDE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO SU QUALSIASI QUESTIONE DI INTERESSE PER LA CAMERA.
2. FARE PARTE DI COMMISSIONI SPECIALI SU RICHIESTA DEL CONSIGLIO DIRETTIVO.
3. PROPORRE E SUGGERIRE INIZIATIVE VOLTE ALLA MIGLIOR REALIZZAZIONE DELLE FINALITÀ DELLA CAMERA.

L'ORGANO CONSULTIVO SI RIUNISCE DI PROPRIA INIZIATIVA O SU RICHIESTA DEL CONSIGLIO DIRETTIVO PER RISPONDERE AI QUESITI CHE GLI VENGONO SOTTOPOSTI E FORNISCE IL PROPRIO PARERE PER ISCRITTO. IL SEGRETARIO GENERALE SARÀ A DISPOSIZIONE DELL'ORGANO CONSULTIVO PER IL COORDINAMENTO E LA COOPERAZIONE NECESSARI.

ARTICOLO 37. RAPPRESENTANZA

L'ORGANO CONSULTIVO NOMINA UN RAPPRESENTANTE PRESSO IL CONSIGLIO DIRETTIVO CHE PARTECIPA ALLE RIUNIONI DI QUEST'ULTIMO CON DIRITTO DI PAROLA, MA NON DI VOTO.

CAPITOLO VI

SEGRETARIO GENERALE

ARTICOLO 38. DIREZIONE

IL SEGRETARIO GENERALE È RESPONSABILE DELLA GESTIONE DIRETTA DEI SERVIZI AMMINISTRATIVI FORNITI DALLA CAMERA E DELL'ESECUZIONE DEI MANDATI CONFERITI DAL CONSIGLIO DIRETTIVO, DAL COMITATO ESECUTIVO E DALLE COMMISSIONI SPECIALI. IL SEGRETARIO GENERALE PARTECIPA ALLE ASSEMBLEE GENERALI, ALLE RIUNIONI DEL

CONSIGLIO DIRETTIVO E ALLE RIUNIONI DEL COMITATO ESECUTIVO, SENZA DIRITTO DI VOTO, MA CON DIRITTO DI PAROLA POTENDO ESPRIMERE LA PROPRIA OPINIONE SU TUTTE LE QUESTIONI RELATIVE ALLA GESTIONE DELLA CAMERA. IL SEGRETARIO GENERALE FIRMA LA CORRISPONDENZA E TUTTI I DOCUMENTI RELATIVI ALLA NORMALE ATTIVITÀ DELLA CAMERA, AD ECCEZIONE DI QUELLI DI CUI ALL'ARTICOLO 24 DELLO STATUTO. LA CAMERA INFORMA E NOTIFICA AL MINISTERO DELLE IMPRESE E DEL MADE IN ITALY DELL'ITALIA O ALL'AUTORITÀ COMPETENTE IN ITALIA LA NOMINA DEL SEGRETARIO GENERALE PER IL RICONOSCIMENTO E LA RISPETTIVA CONVALIDA. IL SEGRETARIO GENERALE NON PUÒ ESSERE SOLLEVATO DALL'INCARICO SENZA GIUSTA MOTIVAZIONE O UN GIUSTIFICATO MOTIVO.

ARTICOLO 39. FUNZIONI

LA CARICA DI SEGRETARIO GENERALE DEFINISCE E QUALIFICA IL SEGRETARIO GENERALE DELLA CAMERA, AL QUALE SONO AFFIDATI UNA SERIE DI INCARICHI E RESPONSABILITÀ, TRA CUI SI SEGNALANO IN PARTICOLARE I SEGUENTI:

- GARANTIRE LA REALIZZAZIONE DELLE FINALITÀ DELLA CAMERA ALL'INTERNO DELLA RETE FORMATA DALLE CAMERE DI COMMERCIO ITALIANE NEL MONDO;
- ASSICURARE IL GOVERNO GENERALE DELLA CAMERA ED ESERCITARE LE FACOLTÀ CHE GLI CORRISPONDONO PER ORGANIZZARE E GESTIRE LE ATTIVITÀ DELLA CAMERA, IN CONFORMITÀ CON I PRINCIPI, LE LINEE GUIDA E LE FINALITÀ DEFINITI NEI VARI LIVELLI DI PROGRAMMAZIONE DELLA STESSA.
- ASSUMERE LA RESPONSABILITÀ DEL FUNZIONAMENTO DELLA CAMERA NEI CONFRONTI DEL CONSIGLIO E DEL PRESIDENTE.
- SOVRINTENDERE ALLO SVOLGIMENTO DI TUTTE LE FUNZIONI RELATIVE ALLA DIREZIONE, ALL'ORGANIZZAZIONE E ALL'ESECUZIONE DELL'ATTIVITÀ ISTITUZIONALE, NEL RISPETTO DEI PRINCIPI DI TRASPARENZA E IMPARZIALITÀ, NONCHÉ DEI CRITERI DI EFFICIENZA, EFFICACIA E REDDITIVITÀ DI GESTIONE.

QUALE VERTICE DELLA STRUTTURA OPERATIVA DELLA CAMERA, IL SEGRETARIO GENERALE:

- CONTRIBUISCE ALLA DIREZIONE STRATEGICA DELLA CAMERA ASSISTENDO IL PRESIDENTE E IL CONSIGLIO DIRETTIVO NELLA DEFINIZIONE DI LINEE GUIDA E POLITICHE STRATEGICHE VOLTE A RAGGIUNGERE LE FINALITÀ DELL'ASSOCIAZIONE;
- GARANTISCE LA LEGITTIMITÀ DEGLI ATTI E DEI PROVVEDIMENTI CHE, PER LEGGE O PER REGOLAMENTO INTERNO, SONO A LUI IMPUTABILI O COMUNQUE SOTTOPOSTI AL SUO CONTROLLO;
- GARANTISCE LA DEFINIZIONE E LA GESTIONE DEL SISTEMA DI GOVERNANCE ECONOMICA E FINANZIARIA E IL CORRETTO ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DI SUPPORTO TECNICO, AMMINISTRATIVO E LOGISTICO;
- GARANTISCE IL CORRETTO UTILIZZO DEI FONDI EROGATI DAL GOVERNO ITALIANO E DI QUALSIASI ALTRA RISORSA O ENTRATA.

TRA LE PRINCIPALI FUNZIONI DEL SEGRETARIO GENERALE, CHE RIENTRANO NELLE SUE

COMPETENZE E DI CUI RISPONDE AL PRESIDENTE E AL CONSIGLIO DIRETTIVO, VI SONO:

- ORGANIZZARE L'UFFICIO E IL SUO FUNZIONAMENTO;
- ASSUMERE E GESTIRE IL PERSONALE (O FARE UNA PROPOSTA AL CONSIGLIO DIRETTIVO);
- PROGRAMMARE CORSI DI FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO PER IL PERSONALE;
- CURARE I RAPPORTI CON I FORNITORI DI SERVIZI E/O CON I CONSULENTI "PART-TIME";
- GESTIONE AMMINISTRATIVO-CONTABILE;
- PREPARARE IL BILANCIO DI PREVISIONE ED ESERCITARE IL CONTROLLO SULLA GESTIONE;
- L'ASSISTENZA AI SOCI E AGLI OPERATORI IN GENERALE;
- L'ATTUAZIONE DI AZIONI, PROGRAMMI, PROGETTI, INIZIATIVE CONCRETE, ECC.

TITOLO III

ELEZIONI

ARTICOLO 40. REQUISITI

PER CANDIDARSI AL CONSIGLIO DIRETTIVO È NECESSARIO ESSERE SOCI ATTIVI, ESSERE IN REGOLA CON IL PAGAMENTO DELLA QUOTA CAMERALE E NON RICADERE NELLE IPOTESI DI CUI ALL'ARTICOLO 10 DELLO STATUTO. PER VOTARE È NECESSARIO NON ESSERE IN RITARDO CON PIÙ DI DUE PAGAMENTI DELLE QUOTE TRIMESTRALI.

ARTICOLO 41. VOTAZIONI

LA VOTAZIONE AVVIENE PER ALZATA DI MANO E SI VOTA PER LISTE COMPLETE. VERRÀ DICHIARATA VINCITRICE QUELLA CHE OTTERRÀ IL MAGGIOR NUMERO DI VOTI PER ALZATA DI MANO.

ARTICOLO 42. RIELEZIONE

LA RIELEZIONE NEL CONSIGLIO DIRETTIVO È CONSENTITA PER UN MASSIMO DI DUE MANDATI CONSECUTIVI CON LA STESSA CARICA.

TITOLO IV

DISPOSIZIONI FINALI

ARTICOLO 43. RAPPORTI CON LO STATO ITALIANO

LA CAMERA È SOSTENUTA E OPERA IN STRETTA COLLABORAZIONE CON LO STATO ITALIANO: MINISTERO DELLE IMPRESE E DEL MADE IN ITALY DELL'ITALIA E DI CONSEGUENZA CON LE AUTORITÀ DIPLOMATICHE ITALIANE ACCREDITATE IN PERÙ, OVVERO L'AMBASCIATA D'ITALIA A LIMA.

ARTICOLO 44. NOMINA DEL PRESIDENTE, DEL COMITATO DI REVISIONE DEI CONTI E DEL SEGRETARIO GENERALE

LE NOMINE DEL PRESIDENTE, DEI REVISORI DEI CONTI E DEL SEGRETARIO GENERALE,

NONCHÉ LE MODIFICHE DELLO STATUTO SARANNO NOTIFICATE ALLE AUTORITÀ DIPLOMATICHE ITALIANE ACCREDITATE IN PERÙ E AL MINISTERO DELLE IMPRESE E DEL MADE IN ITALY DELL'ITALIA.

ARTICOLO 45. PRESIDENTE E VICEPRESIDENTE ONORARI

L'AMBASCIATORE D'ITALIA IN PERÙ E L'ADDETTO COMMERCIALE SONO, DI DIRITTO, RISPETTIVAMENTE IL PRESIDENTE E IL VICEPRESIDENTE ONORARIO DELLA CAMERA E VENGONO INVITATI ALLE ASSEMBLEE GENERALI E ALLE SESSIONI DEL CONSIGLIO DIRETTIVO CON DIRITTO DI PAROLA, MA NON DI VOTO.

ARTICOLO 46. PRESIDENTE USCENTE

IL PRESIDENTE CHE HA TERMINATO IL SUO MANDATO ENTRA DI DIRITTO NEL CONSIGLIO DIRETTIVO CON DIRITTO DI PAROLA, MA NON DI VOTO.

ARTICOLO 47. CHIUSURA CONTABILE DELL'ESERCIZIO FINANZIARIO

L'ESERCIZIO FINANZIARIO SI CHIUDE IL 31 DICEMBRE DI OGNI ANNO. IL BILANCIO CONSUNTIVO E I CONTI DELLA CAMERA DEVONO ESSERE MESSI A DISPOSIZIONE DEI REVISORI DEI CONTI 10 GIORNI PRIMA DELL'ASSEMBLEA GENERALE ORDINARIA.

ARTICOLO 48. NOTIFICA DEI DOCUMENTI UFFICIALI

LA CAMERA È TENUTA AD INVIARE ANNUALMENTE AL MINISTERO DELLE IMPRESE E DEL MADE IN ITALY ITALIANO, E IN COPIA ALLA RAPPRESENTANZA DIPLOMATICA ITALIANA IN PERÙ, I SEGUENTI DOCUMENTI:

1. COPIA DEL BILANCIO CONSUNTIVO E DEL BILANCIO DI PREVISIONE ANNUALE, CON ALLEGATA LA RELAZIONE DEI REVISORI DEI CONTI.
2. ELENCO DEI SOCI CON LE EVENTUALI VARIAZIONI INTERVENUTE RISPETTO ALL'ANNO PRECEDENTE.
3. PIANO DI LAVORO ANNUALE.
4. RELAZIONE SULL'ATTIVITÀ ANNUALE E SUI RISULTATI RAGGIUNTI.
5. EVENTUALI ALTRI DOCUMENTI RICHIESTI DAL MINISTERO.

ARTICOLO 49. SCIoglimento

LO SCIoglimento DELLA CAMERA DEVE ESSERE DELIBERATO DA UN'ASSEMBLEA GENERALE STRAORDINARIA DEI SOCI CONVOCATA ESPRESSAMENTE A TALE SCOPO. IL QUORUM PER LA VALIDITÀ DELL'ASSEMBLEA IN PRIMA CONVOCAZIONE SARÀ LA METÀ PIÙ UNO DEI SOCI ATTIVI E/O LORO RAPPRESENTATI. SE IL QUORUM NON VIENE RAGGIUNTO, L'ASSEMBLEA SI RIUNISCE IN UNA SECONDA CONVOCAZIONE E QUESTA ASSEMBLEA SARÀ VALIDA CON IL NUMERO DI SOCI PRESENTI. LA SECONDA CONVOCAZIONE PUÒ TENERSI ALMENO TRENTA MINUTI DOPO LA PRIMA. LE DELIBERAZIONI RICHIEDONO IL VOTO FAVOREVOLE DELLA METÀ PIÙ UNO DEI SOCI PRESENTI E CHE RAPPRESENTINO ALMENO IL 20% DEL TOTALE DEI SOCI ATTIVI CON DIRITTO DI VOTO.

ARTICOLO 50. LIQUIDAZIONE

UNA VOLTA CONCORDATO LO SCIoglimento E COMPLETATA L'OPERAZIONE DI LIQUIDAZIONE, L'ATTIVO NETTO SARÀ DESTINATO A LA SOCIEDAD ITALIANA DE BENEFICENCIA Y ASISTENCIA

(SIBA) O, IN ALTERNATIVA, A UN ENTE CON LEGAMI SIA CON L'ITALIA SIA CON IL PERÙ DA CONCORDARE IN UN'ASSEMBLEA GENERALE. I SOCI NON HANNO IL DIRITTO DI RIVENDICARE UNA QUOTA DEL PATRIMONIO DELLA SOCIETÀ.

ARTICOLO 51. NOTIFICA

LA DECISIONE DI SCIoglimento E LA CONSEGUENTE LIQUIDAZIONE SARANNO NOTIFICATI AI SOCI, AL MINISTERO DELLE IMPRESE E DEL MADE IN ITALY DELL'ITALIA E ALLA RAPPRESENTANZA DIPLOMATICA ITALIANA IN PERÙ ENTRO 30 GIORNI DALLO SCIoglimento.

ARTICOLO 52. CARICHE ONORIFICHE

TUTTE LE CARICHE SOCIETARIE SONO ONORIFICHE E NON DANNO DIRITTO AD ALCUN COMPENSO.

TITOLO V

DISPOSIZIONE TRANSITORIA

DISPOSIZIONE TRANSITORIA UNICA

TENENDO CONTO CHE SECONDO IL NUOVO STATUTO DELLA CAMERA IL CONSIGLIO DIRETTIVO È COMPOSTO DA UN MASSIMO DI VENTITRÉ MEMBRI E UN MINIMO DI NOVE E CHE L'ATTUALE CONSIGLIO DIRETTIVO È COMPOSTO DA QUINDICI MEMBRI, QUEST'ULTIMO RIMARRÀ IN CARICA FINO ALLA FINE DEL SUO MANDATO E A PARTIRE DAL SUCCESSIVO MANDATO VERRÀ ELETTO UN CONSIGLIO DIRETTIVO IN CONFORMITÀ CON IL NUOVO STATUTO.